



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

ORIGINALE

**ORDINANZA
AREA POLIZIA MUNICIPALE
N. 131 del 07/12/2023**

Oggetto: OBBLIGO POTATURE E TAGLIO ALBERATURE, A CARICO DEGLI UTENTI E DEI PROPRIETARI FRONTISTI DI TERRENI E RIPE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSTATATA la presenza di molte piante ad alto fusto radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo comune, le quali risultano essere spesso in stato di abbandono, suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose, in quanto i rami protendenti sulla sede viabile possono cadere sulla pubblica strada, limitare la visibilità e nascondere i segnali stradali, interferendo quindi con la corretta sicurezza e funzionalità della viabilità sia veicolare che pedonale e ciclabile;

CONSIDERATO che le condizioni climatiche atipiche di questi ultimi anni, rendono fortissimo il rischio di caduta delle piante di qualsiasi natura, mettendo in pericolo anche l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

CONSIDERATO che in caso di incidenti dovuti all'incuria, relativamente di siepi e piante invadenti che dovessero cadere sulla sede stradale, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle piante;

RITENUTO necessario di tutelare la pubblica incolumità mediante abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo, oppure ostacolo alla circolazione, regolamentandone le modalità;

RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

DATO ATTO che con l'adozione della presente ordinanza si intende revocare la precedente ordinanza n. 147 del 12.12.2009, in materia;

VISTI gli artt. 16,17,18,30 e 31 del D. Lgs. 285 del 1992 Nuovo codice della strada e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 29 del nuovo codice della strada D. Lgs 285/1992 che testualmente recita:

“I proprietari confinanti, hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;”

RICHIAMATO inoltre l'art. 26, del reg.to di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada di D.P.R. 16/12/1992 n.495, che tra l'altro prevede che la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comune non inferiore a 6 (sei) metri;

CHE ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. N. 285/92 “Nuovo codice della Strada”, per **sede stradale** si intende la superficie comprendente la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza (Banchine e cunette);

EVIDENZIATO che gli interventi di che trattasi, costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in funzione delle varie stagioni dell'anno e per particolari condizioni climatiche che hanno portato, anche sul nostro territorio, episodi di violenti temporali annessi a forti venti, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità, esponendo gli utenti delle strade pubbliche a maggior possibilità di incidente, con grave rischio per la loro incolumità e per la mobilità in genere;

VISTI gli artt. 27,28,30 e 31 del reg.to di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada di D.P.R. 16/12/1992 n.495;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;

Visto l'art. 27 del Reg. comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la legge 24 dicembre 1981 n. 689 “modifica al sistema penale”;

VISTO l'art. 650 del C.P.;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 09 del 30.03.2023 con la quale assegna la posizione organizzativa del Settore Polizia Municipale alla Sig.ra Bernardi M. Stefania;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati e a coloro che per patto contrattuale siano conduttori, detentori o fruitori degli stessi, confinanti con:

- ***strade di qualsiasi tipo comprese le vie vicinali di uso pubblico,***
- ***le provinciali sul territorio comunale,***
- ***marciapiedi, piste ciclo/pedonali,***
- ***parcheggi pubblici o di uso pubblico,***

di provvedere agli interventi di manutenzione di seguito elencati entro il 31.01.2024:

1. taglio di tutte le piante o alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale o la presenza di immobili e fabbricati, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre salvaguardata l'incolumità pubblica;

2. potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini di proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
3. rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
4. ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 50.

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, tronchi, ramaglie e quant'altro non potranno essere accatastate né lasciate sulla sede viaria e/o aree pubbliche.
2. È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare la presenza di lavori in corso nonché acquisire dagli Enti proposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 c. 1, 2 e 3 del D. Lgs 285/92, e successive modifiche, (omessa manutenzione di siepi o alberi e rimozione di alberi e ramaglie che restringono o danneggino la sede stradale) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da un minimo di €. 173,00 ad un massimo di €. 347,00**, con l'obbligo della rimozione delle cose descritte a sue spese, ai sensi dell'art. 29 c.4, CDS e all'art. 211 -
4. L'Amministrazione comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione di dette opere d'ufficio a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguite.
5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.
6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della sanzione pecuniaria prevista.

A partire dal 01.02.2024, gli interventi sopra indicati saranno periodicamente monitorati dalla Polizia Municipale e sanzionati come da normativa.

DISPONE

Di dare alla presente Ordinanza un'adeguata diffusione mediante pubblicazione all'albo on line del Comune e l'affissione di manifesti negli appositi spazi.

Le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà trasmessa preventivamente alla Prefettura di Lucca, al Comando Stazione Carabinieri di Altopascio, al Comando Provinciale del Corpo Forestale di Stato di Lucca, al Comando della Polizia Provinciale, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Lucca.

INFORMA

Ai sensi della L. n.241/90 il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio di P.M. Assistente Scelto Bernardi Maria Stefania (indirizzo mail: comandantepoliziamunicipale@comune.montecarlo.lu.it – tel. 0583/22529).

Secondo le disposizioni della L. n.241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. della Toscana o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. o entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La firma sul presente atto equivale al rilascio del parere di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL' AREA DI PM
Bernardi Stefania

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montecarlo ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.